

Guida per l'attuazione dell'Ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAAP)



Nota editoriale

Edito da:

Conferenza dei responsabili cantonali del militare, della protezione della popolazione e della protezione civile (CRMPPCi)

Conferenza dei servizi dell'ambiente della Svizzera (CCA)

Associazione per l'acqua, il gas e il calore (SVGW)

Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque (VSA)

Autori:

Auckenthaler Adrian	Amt für Umweltschutz und Energie, Kanton Basel-Landschaft
Bärtschi Martin	Associazione per l'acqua, il gas e il calore, SVGW
Crinari Christian	Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, Cantone Ticino,
Graff Dominique	Amt für Militär und Zivilschutz, Kanton St. Gallen
Guhl Frédéric	Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Hasler Héritier Stefan	Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque, VSA
Luyet Olivier	Office cantonal de la protection de la population, Canton du Valais
Mauchle Fabian	Ufficio federale dell'ambiente UFAM, da marzo 2024
Merki Ruth	Amt für Umwelt, Kanton Freiburg
Samuel Müller	Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, UFAE, da febbraio 2024
Peric Oliver	Centre d'analyse des risques, Canton de Genève
Peter Andreas	Wasserversorgung Zürich, co-direttore DAP
Ruckstuhl Paul	Amt für Umwelt des Kantons Thurgau
Tschanz Brigitte	Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär des Kantons Bern
Walenda Claire	Centre d'analyse des risques, Canton de Genève
Wiget Roman	Seeländische Wasserversorgung SWG, Capo della redazione
Zimmer Dominique	Amt für Umwelt, Kanton Appenzell Ausserrhoden

Data: 22. marzo 2026



Konferenz der kantonalen Verantwortlichen für Militär, Bevölkerungsschutz und Zivilschutz (KVMBSZ)
Conférence des responsables cantonaux des affaires militaires, de la protection de la population et de la protection civile (CRMPPCi)
Conferenza dei responsabili cantonali del militare, della protezione della popolazione e della protezione civile (CRMPPCi)



KVU CCE CCA



SVGW

Association pour l'eau, le gaz et la chaleur
Associazione per l'acqua, il gas e il calore
Fachverband für Wasser, Gas und Wärme



Prefazione

La presente guida è un supporto per concretizzare l'attuazione dell'Ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAAP)¹. Essa funge da base per attori coinvolti per la pianificazione, la preparazione e la gestione di crisi di approvvigionamento nel settore dell'acqua potabile.

Nella prima parte vengono brevemente descritti gli standard e gli strumenti raccomandati per l'attuazione dell'OAAP. La seconda parte della guida attuativa è costituita da un testo modello per una base giuridica cantonale, che definisce le competenze e i quantitativi minimi, disciplinando in modo chiaro i compiti del Cantone, dei Comuni, dei gestori degli acquedotti, della protezione della popolazione e di consumatori particolari.

L'obiettivo della guida all'attuazione è aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di acqua potabile attraverso la definizione di standard armonizzati, responsabilità chiare e meccanismi di gestione delle crisi coordinati, garantendo così l'approvvigionamento di acqua potabile alla popolazione e all'economia svizzera anche in possibili situazioni di grave penuria.

¹ Ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAAP) del 19 agosto 2020, RS 531.32, [Link](#)

Definizioni, standard e strumenti raccomandati per l'attuazione dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria

La sovranità sull'utilizzo delle acque, ivi incluso l'approvvigionamento idrico, spetta ai Cantoni.²

L'approvvigionamento idrico in situazioni di grave penuria è disciplinato nell'OAAP, attuata dai Cantoni, dai Comuni e dai servizi di approvvigionamento idrico. L'OAAP è volutamente formulata in modo generico, così da dare ai Cantoni la flessibilità necessaria per poter tenere conto delle rispettive specificità regionali.

I Cantoni possono quindi determinare autonomamente i dettagli necessari e definire in modo differenziato gli standard raccomandati nel presente documento. Tuttavia, ciò rappresenterebbe un'importante opportunità per stabilire su tutto il territorio svizzero **standard e modalità di attuazione uniformi**, consentendo una maggiore efficienza in termini di sicurezza dell'approvvigionamento.

Un gruppo di lavoro con i rappresentanti di nove Cantoni e diversi uffici federali, servizi di approvvigionamento idrico e associazioni di categoria si è quindi prefissato il compito di presentare **uno standard completo, preciso e uniforme che consenta un'attuazione efficace e economicamente sostenibile dell'OAAP**.

Vengono brevemente illustrati gli aspetti principali dello standard raccomandato, seguiti da una base giuridica cantonale proposta come modello, in cui sono precisate definizioni e competenze.

1.1 Garantire l'approvvigionamento idrico e rafforzarne la resilienza

Affinché si possa garantire il più possibile un approvvigionamento di acqua potabile anche in caso di guasti, la presente guida – basata sulle “linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)”³ e sulle “basi per l'approvvigionamento idrico 2025 (Grundlagen für die Wasserversorgung 2025, non disponibili in italiano)”⁴ – prevede i seguenti strumenti:

1. Buona prassi procedurale (BPP)

La buona prassi procedurale fa parte del controllo autonomo previsto dalla legge⁵ e comprende i sistemi di gestione del rischio e della qualità per garantire un approvvigionamento di acqua potabile qualitativamente impeccabile e che rispetta i principi di igiene alimentare.

2. Piani generali dell'acquedotto (PGA)

Il PGA è lo strumento di pianificazione comunale per l'approvvigionamento idrico pubblico, volto a garantirne in modo ottimale la struttura, l'organizzazione e il finanziamento, così come una manutenzione e uno sviluppo orientati al futuro (considerando adeguatamente la ridondanza delle fonti e l'interconnessione delle reti).

3. Inventari digitali

Affinché i Cantoni possano disporre di una base solida per la pianificazione, l'OAAP richiede inventari e piani digitali aggiornati degli impianti di approvvigionamento idrico e delle risorse idriche utilizzabili.

4. Piani regionali di approvvigionamento idrico

Un piano regionale dell'approvvigionamento idrico indica, per una specifica regione, come organizzare al meglio la produzione e la distribuzione dell'acqua, quali captazioni sono necessarie, se è necessario realizzare interconnessioni per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e come assicurare e gestire al meglio le risorse. Idealmente, le misure costruttive che ne derivano vengono definite nella pianificazione cantonale.

²Cfr. art. 76 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.) del 18 aprile 1999, RS 101, [Link](#)

³ linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile, SVGW, 2022, [Link](#)

⁴ Grundlagen für die Wasserversorgung 2025, BAFU, 2014, [Link](#)

⁵ Cfr. art. 75 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) del 16 dicembre 2016, RS 817.02, [Link](#)

5. Piani di utilizzazione delle risorse idriche

Il piano di utilizzazione delle risorse idriche è lo strumento principale per una gestione sostenibile dell'acqua.

Grazie a una gestione lungimirante delle risorse idriche e del loro impiego a livello regionale, cantonale o sovracantonale, è possibile individuare tempestivamente problemi legati alla qualità o alla disponibilità dell'acqua e risolvere i conflitti d'uso, sia sotto il profilo qualitativo sia quantitativo.

1.2 Prevenzione e gestione delle crisi

Qualora, nonostante l'adozione di sistemi resilienti, si verifichi un'interruzione prolungata e su larga scala della fornitura di acqua potabile tramite rete, la guida all'implementazione raccomanda l'uso dei seguenti strumenti.

1. Regioni OAAP

Per una prevenzione e una gestione efficiente ed efficace delle crisi il Cantone designa le cosiddette «regioni OAAP», che raggruppano i Comuni in zone di approvvigionamento idonee per l'attuazione congiunta dell'ordinanza in questione.

2. Piani regionali e documentazione previsti dall'OAAP

Le misure preparatorie in caso di crisi, i piani d'intervento, i dati di contatto e altri elementi pertinenti vengono registrati e aggiornati nei piani e nella documentazione previsti dall'OAAP per le rispettive regioni, al fine di garantire una pronta risposta in caso di emergenza. I piani previsti dall'OAAP comprendono i bilanci idrici, un'analisi dei rischi dell'approvvigionamento idrico e le misure organizzative e tecniche corrispondenti per ridurre tali rischi. Tali piani devono essere regolarmente essere oggetto di esercitazioni.

3. Punti di distribuzione dell'acqua potabile

I punti di distribuzione dell'acqua potabile sono punti temporanei dove viene distribuita acqua potabile alla popolazione in caso di crisi. Ognuno deve andarla a ritirare personalmente, motivo per cui in genere si dovrebbe prevedere un punto di distribuzione per ogni quartiere. Al più tardi a partire dal quarto giorno di crisi vanno distribuiti almeno 15 litri d'acqua al giorno per persona; nei giorni precedenti, quanta più possibile. Si consiglia alla popolazione di avere scorte di emergenza per tre giorni: sono raccomandati 9 litri di acqua (1 confezione da 6 x 1,5 l) a persona.

4. Punti di prelievo di emergenza (punti di distribuzione all'ingrosso)

I punti di prelievo di emergenza sono punti di distribuzione di acqua potabile di sufficiente capacità, generalmente approvvigionati per gravità o dotati di un'alimentazione elettrica d'emergenza (p. es. captazioni di acqua potabile appositamente attrezzate che vengono utilizzate anche in condizioni di esercizio normali), dove gli enti preposti alla protezione della popolazione e le organizzazioni di crisi nonché i gestori degli impianti di smaltimento delle acque e i consumatori speciali possono riempire autocisterne con acqua potabile in caso di crisi.

5. Misure preventive per i consumatori speciali

Ospedali, istituti di cura, carceri, produttori di alimenti e strutture analoghe rientrano nella categoria dei consumatori particolari. Essi richiedono pianificazioni e misure specifiche, da adottare sotto la propria responsabilità; in molti casi possono essere sufficienti soluzioni relativamente semplici.

Sintesi e panoramica degli elementi fondamentali:



I seguenti strumenti costituiscono la base per un approvvigionamento di acqua potabile resiliente e per una prevenzione e una gestione efficace delle crisi:

- Buona prassi procedurale
- Piani generali dell'acquedotto
- Inventari digitali
- Piano regionale di approvvigionamento idrico
- Piano di utilizzazione delle risorse idriche
- Piani previsti dall'OAAP e regioni OAAP



Se un'ampia area della rete dell'acqua potabile subisce un guasto, è necessario creare **punti di distribuzione dell'acqua potabile** in luoghi adatti dove la popolazione possa andarla a ritirare (in aggiunta alle **scorte di emergenza** personali).

Questi punti di distribuzione richiedono una stretta e **collaudata collaborazione** tra le organizzazioni di crisi e i servizi di approvvigionamento idrico.



Consumatori speciali come ospedali, istituti, carceri, e aziende che producono alimenti necessitano di una **pianificazione specifica** e di **misure preventive indipendenti**. In caso di crisi, l'approvvigionamento di tali enti è garantito tramite:

- **punti di prelievo di emergenza** (dove vige il ritiro autonomo);
- **acqua in bottiglia** (scorta d'emergenza e obbligo limitato di fornitura dei Comuni);
- **fonti di prelievo alternative**;
- ev. **punti di distribuzione dell'acqua potabile**.



In situazioni di emergenza, dopo l'**acqua in bottiglia**, i **punti di prelievo di emergenza** costituiscono la seconda fonte d'acqua più importante. Si tratta di «punti di distribuzione all'ingrosso» regionali dove le organizzazioni di pronto intervento e i consumatori speciali possono riempire autocisterne con acqua potabile.

Idealmente i punti di prelievo di emergenza sono captazioni di acqua potabile di sufficiente capacità, in grado di funzionare per gravità o dotate di un'alimentazione elettrica d'emergenza che vengono utilizzate anche in condizioni di esercizio normali.

2. Base giuridica cantonale: modello proposto

Al fine di raggiungere gli obiettivi dell'OAAP sono necessarie basi e preparativi solidi così come responsabilità chiare; l'esperienza ha infatti dimostrato che una ripartizione dei compiti poco chiara e standard imprecisi rendono più difficile la prevenzione e la gestione delle crisi.

L'OAAP è volutamente formulata in modo generico, così da dare ai Cantoni la flessibilità necessaria. Questi ultimi possono quindi definire concetti generici in una legge cantonale, in un'ordinanza o in direttive. Il seguente testo costituisce un esempio di base giuridica cantonale per l'attuazione dell'OAAP; tiene conto della legge sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP)⁶, e degli articoli 76 [Acque] e 102 [Approvvigionamento del Paese] della Costituzione federale. In molti Cantoni esistono già basi giuridiche di questo tipo, ad esempio sotto forma di legge sull'approvvigionamento idrico o sull'utilizzo delle risorse idriche: nel testo di esempio viene quindi utilizzato il termine «legge».

Il testo di esempio contiene i principi e i compiti previsti dall'OAAP, così come ulteriori precisazioni e compiti per i quali non esiste una base giuridica federale, in quanto sono di competenza dei Cantoni (p. es. gli strumenti di pianificazione regionale o comunale o l'obbligo di raccogliere e trasmettere i dati relativi al prelievo idrico).

⁶ Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (Legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) del 17 giugno 2016, RS 531, [Link](#)

I. Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e
campo d'applicazione

La presente legge disciplina le misure e le competenze per garantire l'approvvigionamento pubblico di acqua potabile in condizioni di esercizio normali, in condizioni di esercizio limitate e in situazioni di grave penuria⁷. La legge mira a:

- a. far sì che in condizioni di esercizio normali sia garantito l'approvvigionamento di acqua potabile nella qualità richiesta, con una pressione sufficiente e in quantità sufficiente, nel modo più resiliente e il più a lungo possibile;
- b. prevenire o rimuovere rapidamente le condizioni di esercizio limitate e le situazioni di grave penuria e assicurare l'approvvigionamento di acqua potabile in quantità sufficiente e in ogni momento.

Articolo 2

Definizioni

¹ Per *acqua potabile* si intende l'acqua allo stato naturale o dopo il trattamento, destinata a essere bevuta o utilizzata in cucina, per la preparazione di derrate alimentari o per la pulizia di materiali e oggetti ai sensi dell'articolo 5 lettera a della legge del 20 giugno 2014⁸ sulle derrate alimentari.

² Ai fini della presente legge, sussiste una *situazione di grave penuria* di acqua potabile quando l'approvvigionamento pubblico di acqua potabile viene a mancare in una vasta area per diversi giorni e gli enti competenti non sono in grado di ripristinare autonomamente a breve termine le condizioni di esercizio normali.

³ La rete di approvvigionamento di acqua potabile è considerata in *condizioni di esercizio limitate* quando l'approvvigionamento è significativamente limitato in termini di qualità o quantità, ma rimangono disponibili le quantità minime di cui all'articolo 3 capoverso 2 (eventualmente con l'applicazione di regole specifiche, quali norme relative all'ebollizione o restrizioni d'uso).

⁴ Il *piano previsto dall'OAAP*⁹ comprende il bilancio idrico e le misure preparatorie costruttive, d'esercizio e organizzative basate sul rischio per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria in una specifica regione OAAP. È un documento classificato come confidenziale e approvato dal Cantone.

⁵ La *documentazione prevista dall'OAAP*¹⁰ è una documentazione di emergenza classificata come confidenziale e deve essere aggiornata periodicamente da ogni gestore degli impianti di approvvigionamento idrico. Contiene piani d'intervento e indicazioni di base a livello organizzativo e d'esercizio per la risoluzione dei problemi, la comunicazione e il supporto alle organizzazioni di crisi.

⁶ Una *regione OAAP*¹¹ è una zona di approvvigionamento definita secondo criteri organizzativi, idraulici, topografici e di pianificazione territoriale, in cui l'approvvigionamento di acqua potabile deve essere garantito congiuntamente in situazioni di grave penuria.

⁷ cfr. art. 1 OAAP

⁸ RS 817.0

⁹ cfr. art. 7 OAAP

¹⁰ cfr. art. 8 OAAP

¹¹ cfr. art. 4 cpv. 3 OAAP

⁷ Si considerano *consumatori speciali*¹² le utenze che:

- a. dipendono dall'acqua potabile e
- b. sono essenziali per l'economia o il sostentamento della popolazione o hanno particolari esigenze di approvvigionamento, come ospedali, istituti e carceri.

⁸ Si considerano *impianti indispensabili per l'approvvigionamento*¹³ gli impianti di captazione, trattamento, pompaggio, stoccaggio e trasporto di un servizio di approvvigionamento idrico che:

- a. sono fondamentali per il sistema di approvvigionamento;
- b. sono di importanza regionale o sovregionale o per i quali non esistono alternative o ridondanze locali;
- c. devono essere particolarmente sicuri e i primi a essere ripristinati e rimessi in funzione in caso di danni.

⁹ I *punti di prelievo di emergenza*¹⁴ rientrano tra le strutture indispensabili e sono punti di distribuzione di acqua potabile di sufficiente capacità, solitamente protetti da pericoli naturali, funzionanti per gravità o dotati di un'alimentazione elettrica d'emergenza dove gli enti preposti alla protezione della popolazione e le organizzazioni di crisi nonché i gestori degli impianti di smaltimento delle acque e i consumatori speciali possono riempire autocisterne con acqua potabile in situazioni di grave penuria.

¹⁰ Le *fonti di approvvigionamento alternative* sono costituite, ad esempio, da pozzi di captazione di consumatori speciali per sopperire temporaneamente a guasti della rete pubblica dell'acqua potabile.

¹¹ I *punti di distribuzione dell'acqua potabile* sono punti temporanei dove viene distribuita acqua potabile alla popolazione in situazioni di grave penuria.

Articolo 3

Quantità minime di
acqua potabile

¹ Se si verifica una situazione di grave penuria, durante i primi tre giorni alla popolazione deve essere fornita quanta più acqua potabile possibile¹⁵, anche se è raccomandata una scorta di emergenza personale per questo lasso di tempo.

² A partire dal quarto giorno devono essere distribuite le seguenti quantità minime:

- a. per le economie domestiche e gli uffici, almeno 15 litri per persona (ossia almeno 4 litri per sopravvivere¹⁶ e circa 10 litri per coprire altri bisogni primari¹⁷);
- b. per i consumatori speciali, le quantità giornaliere necessarie secondo il piano previsto dall'OAAP¹⁸.

¹² cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b OAAP

¹³ cfr. art. 4 cpv. 2 OAAP

¹⁴ cfr. art. 12 cpv. 2 lett. a OAAP

¹⁵ cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a OAAP

¹⁶ cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b OAAP

¹⁷ cfr. art. 2 cpv. 2 OAAP

¹⁸ cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b OAAP

II. Compiti del Cantone

Articolo 4

Compiti del Cantone

Al Cantone competono:

- a. la vigilanza e la regolamentazione dell'approvvigionamento di acqua potabile, di spegnimento e industriale nonché l'esecuzione dell'ordinanza del 19 agosto 2020 sulla garanzia dell'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (RS 531.32)¹⁹;
- b. la salvaguardia, la protezione e la gestione delle risorse di acqua potabile sulla base dei piani di utilizzazione delle risorse idriche per garantire un approvvigionamento di acqua potabile resiliente e sicuro nel tempo²⁰;
- c. gli inventari e la cartografia digitali, classificati come confidenziali, degli impianti di approvvigionamento idrico e delle risorse idriche utilizzabili²¹;
- d. la designazione degli enti²², delle zone di approvvigionamento (regioni OAAP)²³ e degli impianti indispensabili²⁴ che garantiscono l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria;
- e. l'elaborazione di piani regionali di approvvigionamento idrico in collaborazione con i Comuni e i servizi di approvvigionamento idrico;
- f. la verifica e l'approvazione dei Piani generali dell'acquedotto e dei piani regionali previsti dall'OAAP classificati come confidenziali²⁵ dei servizi di approvvigionamento idrico;
- g. l'adempimento dei compiti nel campo della protezione della popolazione secondo il principio di sussidiarietà²⁶ e la messa a disposizione di materiale di emergenza adeguato e, se necessario, di depositi regionali²⁷;
- h. il supporto, la consulenza e il coordinamento dei servizi di approvvigionamento idrico e degli enti preposti alla protezione della popolazione²⁸.

¹⁹ cfr. art. 3 e 14 OAAP

²⁰ cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a-c e art. 3 cpv 1 OAAP

²¹ cfr. art. 4 cpv. 1, 4 e 5 OAAP

²² cfr. art. 4 cpv. 6 OAAP

²³ cfr. art. 4 cpv. 3 OAAP

²⁴ cfr. art. 4 cpv. 2 OAAP

²⁵ cfr. art. 7 OAAP

²⁶ cfr. art. 4 cpv. 6 OAAP

²⁷ cfr. art. 5 OAAP

²⁸ cfr. art. 4 cpv. 6 OAAP

III. Compiti dei Comuni

Articolo 5

Compiti dei servizi di approvvigionamento idrico

Nel comprensorio di distribuzione, ai servizi di approvvigionamento idrico competono:

- a. l'allestimento e la revisione periodica del Piano generale dell'acquedotto, tenendo conto dei relativi piani regionali;
- b. l'allestimento e la revisione periodica del piano regionale²⁹ e della documentazione ³⁰ previsti dall'OAAP per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria, coinvolgendo gli enti preposti alla protezione della popolazione e i servizi di approvvigionamento idrico della regione OAAP³¹;
- c. l'attuazione delle misure costruttive, d'esercizio e organizzative per garantire la resilienza in condizioni di esercizio normali e per risolvere i problemi in caso di condizioni di esercizio limitate o guasti a livello locale³². Tali misure comprendono la buona prassi procedurale e la garanzia di qualità³³, il ricorso a personale qualificato³⁴, misure di sicurezza e manutenzione dell'infrastruttura di approvvigionamento³⁵, due fonti di approvvigionamento idrologicamente indipendenti³⁶, l'interconnessione delle reti³⁷ e una collaborazione³⁸ a livello regionale e la scorta di materiale di riserva, di riparazione e di emergenza³⁹;
- d. l'attuazione delle misure strutturali, d'esercizio e organizzative necessarie a sostenere l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria⁴⁰. Rientrano in tali misure la costruzione e la gestione il più possibile a prova di guasto⁴¹ degli impianti indispensabili, la predisposizione e – se necessario – la messa in esercizio di sufficienti punti regionali di approvvigionamento idrico di emergenza⁴² nonché la garanzia della qualità dell'acqua potabile distribuita⁴³.

²⁹ cfr. art. 7 OAAP

³⁰ cfr. art. 8 OAAP

³¹ cfr. art. 6 cpv. 2 OAAP

³² cfr. art. 6 OAAP

³³ cfr. art. 75 lett. a n. 1 e 2 ODerr

³⁴ cfr. art. 10 OAAP

³⁵ cfr. art. 12 cpv. 2 lett. b e c OAAP

³⁶ cfr. art. 12 cpv. 2 lett. c OAAP

³⁷ cfr. art. 6 e 12 cpv. 2 lett. a, c, d OAAP

³⁸ cfr. art. 10 e 11 OAAP

³⁹ cfr. art. 11 OAAP

⁴⁰ cfr. art. 12 OAAP

⁴¹ cfr. art. 12 cpv. 2 lett. b OAAP

⁴² cfr. art. 12 cpv. 2 lett. a OAAP

⁴³ cfr. art. 9 OAAP

Articolo 6

Compiti degli enti preposti alla protezione della popolazione

Nel proprio ambito di competenza, agli enti preposti alla protezione della popolazione competono:⁴⁴

- a. l'allestimento e la revisione periodica dei piani di emergenza volti a garantire l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria e le relative esercitazioni regolari, coinvolgendo i servizi di approvvigionamento idrico e le organizzazioni di crisi interessate;
- b. in caso di una situazione di grave penuria, la distribuzione di acqua potabile alla popolazione attraverso punti di distribuzione temporanei. Questo compito comprende l'allerta e l'informazione della popolazione, il coordinamento dei servizi di approvvigionamento idrico e delle organizzazioni di crisi interessate, l'allestimento e la gestione di impianti sanitari e di punti di distribuzione temporanei dell'acqua potabile, la messa a disposizione del materiale di emergenza necessario e il trasporto dei quantitativi di acqua concordati ai punti di distribuzione e ai consumatori speciali;
- c. il sostegno ai servizi di approvvigionamento idrico in caso di condizioni di esercizio limitate, qualora sia necessario un aiuto supplementare.

Articolo 7

Compiti dei gestori degli impianti di smaltimento delle acque

I gestori degli impianti di smaltimento delle acque provvedono affinché anche in situazioni di grave penuria i loro impianti non pregiudichino l'approvvigionamento di acqua potabile e le condizioni igieniche urbane⁴⁵.

Articolo 8

Compiti delle amministrazioni comunali

Le amministrazioni comunali registrano i dati relativi alla popolazione, ai posti di lavoro e ai consumatori speciali all'interno del proprio territorio⁴⁶ e mettono questi dati a disposizione del Cantone, dei servizi di approvvigionamento idrico e degli enti preposti alla protezione della popolazione.

IV. Compiti dei titolari dei diritti di sfruttamento delle acque

Articolo 9

Dati relativi al prelievo idrico

I titolari dei diritti di sfruttamento delle acque sono tenuti a notificare al Cantone i prelievi nella forma e con la frequenza richieste.

⁴⁴ cfr. art. 4 cpv. 6 OAAP

⁴⁵ cfr. art. 13 OAAP

⁴⁶ cfr. art. 2 cpv. 3 OAAP

V. Compiti dei consumatori speciali

Articolo 10

Approvvigionamento di emergenza per i consumatori speciali

I consumatori speciali⁴⁷ devono prendere autonomamente le misure necessarie per il proprio approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria, a condizione che:

- a. queste misure siano proporzionate e ragionevoli, e
- b. l'approvvigionamento di emergenza attraverso i punti di distribuzione dell'acqua potabile non sia sufficiente.

Nota sull'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento: in caso di guasto alla rete di approvvigionamento idrico, gli idranti e gli impianti sprinkler non sono più disponibili. Si raccomanda pertanto ai Cantoni, nell'ambito dell'attuazione dell'OAAP, di verificare le norme relative ai dispositivi di spegnimento indipendenti dalla rete e di adattare se necessario. Per quanto riguarda l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento, questa raccomandazione si limita ai punti di prelievo di emergenza, dove i vigili del fuoco possono rifornire le autopompe in caso di guasto alla rete.

⁴⁷ cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b OAAP